



**COMUNE DI SELLIA MARINA**  
(PROVINCIA DI CATANZARO)  
**UFFICIO DEL SINDACO**

Piazza Antonino Scopelliti - 88050 Sellia Marina - Tel. 0961-964125 – pec: sindaco.selliamarina@asmepec.it

Ord. N°4754/San del 19.03.2024

**ORDINANZA SINDACALE N° 06 DEL 19 MARZO 2024 CON DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DL LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO**

**IL SINDACO**

**Visto** l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n° 40 del 16.02.2008, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

**Visto** che il D.M. 30 ottobre 2007 è stato abrogato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2021, art. 1, lett. i), nell'ambito dell'abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali.

**Considerato** che, pur venendo meno la necessità di intervenire dal punto di vista fitosanitario, comunque permane la potenziale pericolosità per salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni siano localizzate in prossimità di aree abitate;

**Dato atto** che in ambito urbano eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

**Considerato** che nel territorio comunale sono stati rilevati in questi anni diversi focolai di Processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*;

**Premesso** che il Comune di Sellia Marina, svolge numerose attività volte al contrasto di tali focolai presso alberature pubbliche ubicate in vie e parchi pubblici;

**Rilevato** che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro infestazioni, oltre che sugli animali da affezione, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

**Rilevato** inoltre che in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti, soprattutto nei soggetti sensibili e nel caso di inalazioni massive;

**Valutata** la reale possibilità che la presenza dell'insetto arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone;

**Ritenuto**, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

**Considerata**, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari amministratori di condomini e conduttori di aree verdi e di aree forestali) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

**Considerato** di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione e valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;

**Visto** il D.M. 30 ottobre 2007;

**Visti** gli artt. 7Bis e 50 4 comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

**Visto** l'art. 13 della L. 833/1978;

**Vista** la Legge N 689/1981 e ss.mm.ii;

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2021;

**ORDINA**

**Art. 1** - Ai proprietari, amministratori di condominio o conduttori di aree verdi (giardini, parchi, aree verdi privati) di effettuare annualmente durante il periodo invernale - inizio primaverile, tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive

sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopea pityocampa).

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle seguenti specie arboree soggette all'attacco del parassita: o pino nero (Pinus nigra); o pino silvestre (Pinus silvestris); o pino domestico (Pinus pinea); o pino marittimo (Pinus pinaster); varie specie di cedro (Cedrus spp), senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.

Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente e obbligatoriamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, eventualmente rivolgendosi a ditte specializzate; Oltre all'obbligatorietà dell'asportazione dei nidi potranno essere messe in atto adeguate tecniche di profilassi, quali trattamenti microbiologici, endoterapici o mezzi di complemento quali la cattura massale condotta con trappole a feromoni;

**Art. 2** - Ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopea pityocampa).

#### AVVISA

Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.

Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso i centri di raccolta comunale di rifiuti o presso i contenitori per la raccolta differenziata, indifferenziata e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale o in qualunque altro luogo pubblico;

Che l'efficacia temporale del presente provvedimento è stabilita con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative.

#### DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale ed al Gruppo Carabinieri - Forestale il rispetto della presente Ordinanza e di procedere in caso di inadempienza con l'applicazione di una Sanzione pecuniaria ai sensi della legge N° 689/81 da euro 50,00 a euro 500,00 per ciascuna pianta infestata.

#### AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, della Legge N° 241/1990 e ss. mm./ii. contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, al Tribunale Amm. vo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

#### DISPONE

L'invio della presente Ordinanza, per la sua applicazione e verifica, in base alle rispettive competenze:

All'A.S.L., Servizio Igiene Pubblica, territorialmente competente;

Al Servizio Fitosanitario Regionale;

Al Comando di Polizia Locale;

Al Gruppo Carabinieri – Forestale;

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web dell'Amministrazione Comunale e dandone la massima diffusione tramite gli ulteriori canali istituzionali disponibili.

#### INVITA

La cittadinanza a segnalare tempestivamente la presenza di nidi di processionaria presso piante di parchi ed aree pubbliche al Servizio del Comune di Sellia Marina inviando una e-mail all'indirizzo [vigilanza.selliamarina@asmepec.it](mailto:vigilanza.selliamarina@asmepec.it)

